

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA **PROVINCIA DI FROSINONE**

CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE

contenente le norme e le condizioni che regolano l'incarico di redazione della **relazione geologica preliminare e attestazione di rischio nonché relazione geologica completa**, da allegare all'opera pubblica denominata: "**Lavori di consolidamento del versante Est, in zona PAI classificata R4, sul quale sorge il Centro Storico di Pignataro Interamna**", come da incarico conferito con Determinazione nr. **09** del **12/03/2019**,

tra

il Comune di Pignataro Interamna (Fr), con sede legale in Pignataro Interamna, Via Roma 6, partita IVA 81003050606, appreso indicato come "**Committente**", rappresentato dal Sig. NERI dott. Francesco nato a S. Apollinare il 12/12/1958, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici

e

il dott. geologo **Elio BIANCHI**, nato a Cassino (FR) il 12/02/1976 residente a Sant'Elia Fiumerapido (FR), cod. fisc. BNCLEI76B12C034M, P. IVA 02913460602, con studio professionale in Sant'Elia Fiumerapido (FR), Via Portella, 1297, tel. 0776 24413 - cell. 349 6500096, mail: eliobianchi@gmail.com, pec: elio.bianchi@pec.geologilazio.it, iscritto all'Ordine dei Geologi del Lazio, al nr. 2004, d'ora in poi denominato "Professionista";

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto dell'incarico

Il Committente affida al Professionista, che accetta, l'incarico professionale per la redazione della **relazione geologica preliminare e attestazione di rischio nonché relazione geologica completa**, da allegare all'opera pubblica denominata: "**Lavori di consolidamento del versante Est, in zona PAI classificata R4, sul quale sorge il Centro Storico di Pignataro Interamna**".

Art. 2 – Compensi e copertura finanziaria

Per lo svolgimento dell'incarico oggetto di cui alla presente convenzione, l'Amministrazione Comunale di PIGNATARO INTERAMNA (FR) corrisponderà al professionista incaricato il compenso, secondo quanto stabilito nel D.M. Giustizia del 17/06/2016, in ogni caso contenuto nei limiti di cui all'art. 31, comma 8, art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017, di **€. 500,00** per relazione geologica preliminare, **€. 8.000,00** per relazione geologica completa, oltre **€. 170,00** per **Cassa 2%** (in franchigia IVA ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 23/12/2014, così come modificato dalla legge n. 208 del 28/12/2015).

Il pagamento del compenso avverrà secondo le seguenti modalità:

- acconti a seguito di erogazioni sul finanziamento di cui alla D.G.R.L. n. 846 del 20/12/2018 e successiva Determinazione n. G00657 del 25/01/2019 del Direttore della Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo.

Art. 3 – Impegni del professionista incaricato

Al professionista incaricato compete la fornitura del materiale di tutto quanto riportato all'art. 1 della presente convenzione, su indicazioni generali del Servizio Lavori Pubblici. Il lavoro del professionista si espletterà in piena autonomia per quanto attiene le modalità tecniche di svolgimento.

Dovranno essere eseguite le seguenti prestazioni:

- stesura relazione geologica preliminare e attestazione di rischio nonché relazione geologica completa, da allegare al progetto suddetto;
- ogni altra prestazione professionale che si rendesse eventualmente necessaria per il completamento e il buon fine dell'incarico.

Il tutto secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, dal D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 ed ogni norma di riferimento connessa e collegata alla legislazione in materia.

Art. 4 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento, oltre che alle norme del codice civile, alle norme di approvazione della Tariffa Professionale.

Art. 5 – Collaboratori

Durante l'espletamento dell'incarico, il professionista incaricato potrà avvalersi di collaboratori di fiducia, i quali compariranno in quanto tali negli elaborati prodotti dall'Amministrazione Comunale.

Qualunque compenso concordato con i citati collaboratori si intende compreso nell'onorario del professionista incaricato.

Art. 6 - Svolgimento dell'incarico

Nell'espletamento dell'incarico il Professionista dovrà attenersi alle linee guida che verranno espresse dall'Amministrazione, attraverso il Responsabile del procedimento.

La progettazione inoltre, dovrà uniformarsi sia ai principi di tutela ambientale che di ogni altra tutela del pubblico interesse prevista dall'ordinamento giuridico.

Il Professionista è tenuto a collaborare in linea tecnica con l'Amministrazione attraverso il Responsabile del procedimento per ogni e qualsiasi incombenza necessaria per l'ottenimento di prescritti N.O. e/o visti e/o approvazioni e/o pareri da parte di Enti e/o Organi a ciò preposti e necessari per la definitiva approvazione tecnica del progetto.

Il Professionista è, altresì, tenuto ad introdurre nel progetto tutte quelle modificazioni e/o integrazioni eventualmente richieste dai predetti Enti e/o Organi come necessarie per il rilascio del benestare di competenza, comunque denominato, sul progetto stesso senza che per ciò abbia diritto a speciali o maggiori compensi oltre quelli previsti nei precedenti articoli.

Il Professionista è tenuto, altresì, a partecipare a riunioni, conferenze e/o convegni nelle sedi comunali ritenuti necessari, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, per lo studio, la elaborazione e/o la illustrazione del progetto commissionato senza che per ciò abbia diritto a speciali o maggiori compensi oltre quelli previsti nei precedenti articoli.

E' comunque riservata all'Amministrazione la facoltà di formulare rilievi ed osservazioni in corso di elaborazione del progetto e di chiedere ed ottenere eventuali varianti o modifiche senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi oltre quelli previsti nei precedenti articoli.

Art. 7 - Consegna degli elaborati - Penalità

La relazione richiesta deve essere redatta secondo la seguente tempistica:

- entro il **14/03/2019** dovrà essere presentata la relazione geologica preliminare e attestazione di rischio;
- a richiesta dell'Ente dovrà essere presentata la relazione geologica completa.

Il termine di cui al precedente comma è inderogabile per il Professionista.

Eventuale proroga del termine stesso potrà essere concessa unicamente dall'Amministrazione su richiesta motivata del Professionista solo per comprovati e gravi motivi.

Art. 8 - Recesso dal contratto

Nel caso di ritardo nella consegna degli elaborati rispetto al termine di cui al precedente art. 7, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere alla revoca dell'incarico.

In tal caso competerà al Professionista il compenso per la sola prestazione parziale fornita fino alla data di comunicazione del provvedimento di revoca dell'incarico, nei limiti di quanto effettivamente utilizzabile da altri, decurtato della penale maturata secondo quanto in precedenza stabilito e senza la maggiorazione di cui al seguente comma.

E', comunque, facoltà del Committente revocare in qualunque tempo l'incarico anche al di fuori della ipotesi di cui al precedente comma, facendo proprio il lavoro svolto dai Professionisti fino alla data di comunicazione del provvedimento di revoca dell'incarico stesso, qualora effettivamente utilizzabile; in tal caso competerà l'onorario per il lavoro effettivamente svolto, da determinarsi secondo quanto stabilito dal precedente art. 3, maggiorato del 25%.

Qualora il Professionista receda dall'incarico per giusta causa, ex art. 2237 comma 2 c.c., il compenso allo stesso spettante verrà determinato ai sensi dell'art. 2233 c.c. con esclusione di ogni diritto al risarcimento di eventuali danni.

Nel caso in cui il Professionista receda dall'incarico senza giusta causa, il Committente avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, di cui dovrà essere data dimostrazione, tenuto conto della natura dell'incarico ed al Professionista non spetterà alcun compenso.

Art. 9 - Indagini e studi preliminari

L'Amministrazione si impegna a fornire tutto il materiale cartografico e topografico necessario, definito d'accordo con il Professionista, nonché la documentazione relativa ai caratteri geologici, idrologici e naturali del territorio, nonché le eventuali relazioni geotecniche in suo possesso, i rilievi e tutti gli elaborati grafici in suo possesso in caso di progettazione su manufatti esistenti.

Sarà cura del Committente rendere legalmente accessibili i siti oggetto dell'intervento per verifiche e rilievi di qualsiasi tipo ritenuti necessari dal progettista .

Art. 10 - Diritti d'autore

Il Committente potrà disporre liberamente del progetto elaborato e consegnato per tutte le pratiche e procedure amministrative, di finanziamento e di appalto e potrà darvi esecuzione a proprio insindacabile giudizio.

Restano, comunque, riservati al progettista i diritti d'autore in conformità alle leggi vigenti; la tutela della buona fede artistica o tecnica dei progetti approvati dal Committente ed il loro sviluppo nella esecuzione spetta esclusivamente al Professionista.

Art. 11 - Risoluzione delle controversie

La risoluzione di ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine ai rapporti disciplinati dalla presente convenzione, alla liquidazione dei compensi o in ordine alla interpretazione della convenzione stessa e che non possa essere definita in via bonaria, sarà demandata ad un Collegio Arbitrale.

Tale Collegio sarà composto da tre arbitri nominati uno da ognuna delle parti ed il terzo, di comune accordo, dai primi due, ovvero - in caso di disaccordo - dal Presidente del Tribunale di Cassino.

Art. 12 - Imposte e tasse - Registrazione

Saranno a carico del Professionista tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle leggi vigenti, dalla presente convenzione.

Sono a carico del Committente l'IVA e il contributo Cassa sugli onorari professionali, nella misura di legge ed il rimborso delle spese sostenute e documentate per la vidimazione delle parcelle da parte del competente Ordine Professionale e verranno rimborsate all'atto della liquidazione del saldo del compenso professionale.

La presente convenzione, essendo contratto di prestazione professionale ai sensi dell'art. 2230 del codice civile, sarà sottoposta a registrazione ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 solo in caso d'uso, trattandosi di prestazione assoggettata ad IVA. In caso di registrazione della convenzione le spese relative saranno a carico del professionista.

Art. 13 - Validità della convenzione

La presente convenzione è senz'altro impegnativa per il Professionista, mentre diverrà tale per il Committente solo dopo l'avvenuta esecutività degli atti amministrativi di approvazione della stessa.

Pignataro Interamna, li ____ marzo 2019.

Il Responsabile del servizio
Dott. Francesco Neri

Il Professionista
Dott. Geol. Elio Bianchi
